II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 2000

relativa alla procedura di attestazione della conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, per quanto riguarda sette prodotti per il benessere tecnico europeo senza orientamenti

[notificata con il numero C(2000) 668]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/273/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione [1], modificata dalla direttiva 93/68/CEE [2], in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Fra le due procedure di cui all'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 89/106/CEE, la Commissione deve scegliere «la procedura meno onerosa possibile compatibile con la sicurezza». È pertanto necessario stabilire se, per un prodotto determinato, l'esistenza nella fabbrica di un sistema di controllo della produzione, effettuato dal fabbricante, sia una condizione necessaria e sufficiente ai fini dell'attestazione di conformità oppure se, per comprovati motivi collegati all'osservanza dei criteri di cui all'articolo 13, paragrafo 4, debba intervenire un organismo di certificazione riconosciuto.

(2) L'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 89/106/CEE prevede che la procedura così stabilita sia indicata nei mandati e nelle specificazioni tecniche. È pertanto opportuno individuare i prodotti ai quali le specificazioni tecniche si riferiscono.

(3) Le due procedure di cui all'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 89/106/CEE sono descritte in dettaglio all'allegato III della medesima direttiva. Occorre pertanto specificare, per ciascun prodotto, i metodi di esecuzione delle due procedure, con riferimento all'allegato III, in quanto detto allegato accorda una preferenza a taluni sistemi.

(4) La procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 3, lettera a), corrisponde ai sistemi della possibilità 1, senza sorveglianza permanente, e delle possibilità 2 e 3 definite nell'allegato III, paragrafo 2, punto ii). La procedura descritta all'articolo 13, paragrafo 3, lettera b), corrisponde ai sistemi di cui all'allegato III, paragrafo 2, punto i), e alla possibilità 1, con sorveglianza permanente di cui all'allegato III, paragrafo 2, punto ii).

(5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la costruzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La conformità dei prodotti di cui all'allegato I viene attestata in base a una procedura secondo la quale il fabbricante dispone, sotto la sua unica responsabilità, di un sistema di controllo della produzione nella fabbrica che garantisce la conformità del prodotto alle specificazioni tecniche applicabili.

[1] GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 12.
[2] GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1.

Articolo 2

La conformità dei prodotti di cui all'allegato II viene attestata in base a una procedura secondo la quale, oltre ad un sistema di controllo della produzione nella fabbrica effettuato dal fabbricante, un organismo di certificazione riconosciuto interviene nella valutazione e nella sorveglianza del controlllo della produzione o del prodotto stesso.

Articolo 3

La procedura di attestazione della conformità di cui all'allegato III è indicata nel pertinente benestare tecnico europeo.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2000.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Kit di isolamento contro le vibrazioni e il rumore d'impatto per pavimenti antivibranti (EOTA rif. 05.03/03):

Per tutti gli usi, con l'eccezione di quelli soggetti ai requisiti di reazione al fuoco per i prodotti costituiti da materiali delle classi A_{FL} (*) B_{FL} (*) C_{FL} (*).

Kit di isolamento contro le vibrazioni e il rumore per pareti (EOTA rif. 06.01/09):

Per tutti gli usi, con l'eccezione di quelli soggetti ai requisiti di reazione al fuoco per i prodotti costituiti da materiali delle classi A (*), B (*), C (*).

Pannelli murali di acciaio inossidabile (EOTA rif. 06.04/04)

Kit di separazione per acque di scarico (EOTA rif. 07.04/04)

(*) Materiali per i quali la reazione al fuoco è soggetta a modifica durante il processo produttivo (in genere quelli soggetti a modificazione chimica, ad esempio materiali ignifughi, o per i quali una modifica della composizione può determinare un cambiamento nelle caratteristiche di reazione al fuoco).

ALLEGATO II

Kit di isolamento contro le vibrazioni e il rumore d'impatto per pavimenti antivibranti (EOTA rif. 05.03/03):

Per tutti gli usi soggetti ai requisiti di reazione al fuoco per i prodotti costituiti da materiali delle classi A_{FL} (*), B_{FL} (*), C_{FL} (*)

Kit di isolamento contro le vibrazioni e il rumore per pareti (EOTA rif. 06.01/09):

Per tutti gli usi soggetti ai requisiti di reazione al fuoco per i prodotti costituiti da materiali delle classi A (*), B (*), C (*)

Barre profilate a U (EOTA rif. 06.01/01)

Kit per l'ancoraggio chimico (EOTA rif. 06.01/01)

Kit di ancoraggio per calcestruzzo epossidico/poliestere rinforzato con vetro/malta epossidica (EOTA rif. 06.03/03)

(*) Materiali per i quali la reazione al fuoco è soggetta a modifica durante il processo produttivo (in genere quelli soggetti a modificazione chimica, ad esempio materiali ignifughi, o per i quali una modifica della composizione può determinare un cambiamento nelle caratteristiche di reazione al fuoco).

ALLEGATO III

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Nota: Per i prodotti/kit aventi più di uno degli usi specificati alle seguenti voci «gruppo di prodotti», i compiti incombenti agli organismi riconosciuti, derivanti dai rispettivi sistemi di attestazione della conformità, sono cumulativi

GRUPPO DI PRODOTTI

7 PRODOTTI PER IL BENESTARE TECNICO EUROPEO (1/2)

Sistemi di attestazione della conformità

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si chiede all'EOTA di specificare i seguenti sistemi di attestazione della conformità nell'ambito del corrispondente benestare tecnico europeo:

Prodotti	Uso previsto	Livelli o classi	Sistemi di attestazione di conformità
Barre profilate a U (EOTA rif. 06.01/01) **Kit per l'ancoraggio chimico (EOTA rif. 06.01/11)**	Ancoraggio	—	1
Kit di ancoraggio per calcestruzzo epossidico/poliestere rinforzato con vetro/malta epossidica (EOTA rif. 06.03/03)	Riparazione strutturale	—	1
Pannelli murali di acciaio inossidabile (EOTA rif. 06.04/04)	Pareti in muratura	—	3
Kit di isolamento contro le vibrazioni e il rumore d'impatto per pavimenti antivibranti (EOTA rif. 05.03/03) **Kit di isolamento contro le vibrazioni e il rumore per pareti (EOTA rif. 06.01/09)**	All'interno degli edifici	—	3
Kit di separazione per acque di scarico (EOTA rif. 07.04/04)	All'interno degli edifici	—	4

Sistema 1: cfr. allegato III, paragrafo 2, punto i), della direttiva 89/106/CEE, senza prove per sondaggio di campioni.
Sistema 3: cfr. allegato III, paragrafo 2, punto ii), della direttiva 89/106/CEE, possibilità 2.
Sistema 4: cfr. allegato III, paragrafo 2, punto ii), della direttiva 89/106/CEE, possibilità 3.

Le specifiche del sistema devono poter essere applicate anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione di un prodotto per una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non detta requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE e, se pertinente, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In quei casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso.

GRUPPO DI PRODOTTI

7 PRODOTTI PER IL BENESTARE TECNICO EUROPEO (2/2)

Sistemi di attestazione della conformità

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si chiede all'EOTA di specificare i seguenti sistemi di attestazione della conformità nell'ambito del corrispondente benestare tecnico europeo:

Prodotti	Uso previsto	Livelli o classi	Sistemi di attestazione di conformità
Kit di isolamento contro le vibrazioni e il rumore d'impatto per pavimenti antivibranti (EOTA rif. 05.03/03) **Kit di isolamento contro le vibrazioni e il rumore per pareti (EOTA rif. 06.01/09)**	Usi soggetti alle prescrizioni di reazione al fuoco	A (*), B (*), C (*) A_{FL} (*), B_{FL} (*), C_{FL} (*)	1
		A (**), B (**), C (**) A_{FL} (**), B_{FL} (**), C_{FL} (**)	3
		A (***), D, E, F A_{FL} (***), D_{FL}, E_{FL}, F_{FL}	4

Sistema 1: cfr. allegato III, punto 2, i) della direttiva 89/106/CEE, senza prove per sondaggio di campioni.

Sistema 3: cfr. allegato III, punto 2, ii) della direttiva 89/106/CEE, possibilità 2.

Sistema 4: cfr. allegato III, punto 2, ii) della direttiva 89/106/CEE, possibilità 3.

(*) Materiali per i quali la reazione al fuoco è suscettibile di modifica durante il processo produttivo (in genere quelli soggetti a modificazione chimica, ad esempio materiali ignifughi, o per i quali una modifica della composizione può determinare un cambiamento nelle caratteristiche di reazione al fuoco).

(**) Materiali per i quali la reazione al fuoco non è suscettibile di modifica durante il processo produttivo.

(***) Materiali della classe A che, ai sensi della decisione 96/603/CE, non devono essere sottoposti alle prove di reazione al fuoco.

Le specifiche del sistema devono poter essere applicate anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione di un prodotto per una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non detta requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE e, se pertinente, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In quei casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso.